

DISEGNO DI LEGGE

Art. Dotazioni organiche

1. La dotazione organica del personale del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana, diminuita complessivamente del 5% rispetto alla dotazione di cui alla Tabella "A" dell'art. 51 della L.R. 12 maggio 2010, n. 11, è complessivamente pari a 14.820 unità. La rideterminazione in relazione alle diverse categorie è disposta entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Regione Siciliana, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica.
2. Per il quadriennio 2016-2019 la dotazione organica del personale del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana come rideterminata ai sensi del precedente comma, viene ulteriormente ridotta in numero pari al 50% dei soggetti comunque cessati dal servizio nell'anno precedente.
3. (inserire analoga norma x CCFRS)
4. La dotazione organica del personale appartenente al ruolo unico dei dirigenti della Regione Siciliana, ridotta del 30% rispetto alla dotazione prevista dall'art. 6 della legge regionale 15 maggio 2000, è pari a 1743 unità.
5. Per il quadriennio 2016-2019 la dotazione organica del personale appartenente al ruolo unico dei dirigenti della Regione Siciliana, come rideterminata ai sensi del precedente comma, viene ulteriormente ridotta in numero pari ai soggetti comunque cessati dal servizio nell'anno precedente.
6. E' abrogato il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9.
7. (inserire blocco assunzioni)

Art. Riduzione strutture

1. Ai fini di una razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale, con le procedure previste dall'art. 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 e secondo i principi di cui all'articolo 10, comma 3 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e quello della revisione dell'articolazione territoriale delle strutture intermedie e di base, ai fini dell'ottimizzazione delle competenze e delle riduzione dei costi, provvede alla riorganizzazione del proprio apparato burocratico, ivi compresi gli uffici la cui struttura

organizzativa sia equiparata a quella dei dipartimenti regionali, al fine di conseguire una riduzione delle strutture intermedie e delle unità operative di base in misura complessivamente non inferiore al 30%, applicando l'istituto della risoluzione unilaterale del contratto individuale di lavoro per motivate ragioni organizzative e gestionali. Il numero complessivo delle strutture intermedie e di base si riferisce a tutte le strutture a responsabilità dirigenziale comunque denominate.

2. Il numero massimo degli Uffici speciali istituibili ai sensi dell'articolo 4, comma 7 della l.r. 15 maggio 2010, n.10 è determinato in tre, oltre gli Uffici di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge si provvede, con delibera della Giunta regionale, su proposta del... al riordino degli Uffici speciali esistenti. Ove non sia diversamente disposto dalla legge, gli uffici speciali e gli uffici alle dirette dipendenze del Presidente sono articolati esclusivamente in strutture di base, individuate ai sensi dell'art. 11 comma 2 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli enti, aziende e agenzie, comunque denominate, per i quali sia previsto che il trattamento economico accessorio del personale dirigenziale ivi assegnato, appartenente al RUD, gravi sul Fondo per il trattamento accessorio della dirigenza.
4. All'art. 11 comma 2 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, dopo le parole "dipartimenti regionali", sono aggiunte le seguenti "e delle unità operative di base" e sono soppresse le parole "resta fermo il potere di organizzazione interna del dirigente generale in ordine alla costituzione di unità operative di base e uffici semplici".
5. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 è ridisciplinata la composizione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente e degli Assessori regionali, al fine di semplificarne l'articolazione, rendendola maggiormente flessibile in relazione alle esigenze dei diversi rami dell'Amministrazione. Con il medesimo provvedimento sono stabiliti (i criteri per l'attribuzione? Direttamente il trattamento economico?) spettante al personale interno ed esterno all'amministrazione regionale inquadrato presso gli Uffici di diretta collaborazione. Le disposizioni relative alla composizione degli uffici di diretta collaborazione, dalle quali non devono derivare maggiori oneri per l'Amministrazione regionale, si applicano a decorrere dalla prossima legislatura; è abrogato, con effetti dall'entrata in vigore delle predette disposizioni, l'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20
6. Con decreto dell'Assessore alle autonomie locali, da adottarsi entro 30 giorni della pubblicazione del decreto presidenziale di cui al comma 1, si provvede, su proposta del

Dirigente generale alla funzione pubblica e previo esperimento delle previste procedure sindacali, alla graduazione delle strutture intermedie e di base.

Art. Abrogazione clausola di salvaguardia

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione Regionale e gli Enti che applicano il CCRL dei dipendenti regionali, qualora alla scadenza di un incarico dirigenziale, anche in dipendenza di processi di riorganizzazione, non intendano, anche in assenza di valutazione negativa, confermare l'incarico conferito, conferiscono al dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. Non si applicano le disposizioni normative o contrattuali più favorevoli.
2. Al fine di assicurare la massima funzionalità e flessibilità, in relazione a motivate esigenze organizzative, l'Amministrazione regionale e gli enti che applicano il contratto collettivo dei dipendenti regionali possono disporre, nei confronti del personale avente qualifica dirigenziale, il passaggio ad altro incarico prima della scadenza naturale del contratto individuale. In tal caso il dipendente conserva, sino alla predetta data, il trattamento economico in godimento, a condizione che, ove necessario, sia prevista la copertura finanziaria a carico del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato. La predetta disposizione non si applica agli incarichi di dirigente generale revocati o modificati ai sensi del comma 7 bis dell'art. 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche e integrazioni e agli incarichi presso gli uffici di diretta collaborazione del Presidente e degli Assessori regionali

Art. Definizione unità produttiva

1. Nell'ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana del personale con qualifica dirigenziale e del personale con qualifica non dirigenziale, le sedi dell'amministrazione regionale collocate nel territorio dello stesso Comune e comunque entro il limite di cinquanta chilometri costituiscono medesima unità produttiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 2103 del codice civile.

Art. Obblighi formativi

1. I Dirigenti Generali individuano e definiscono annualmente gli obblighi formativi annuali dei dirigenti preposti alle strutture Dipartimentali da sottoporre al Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica che provvede ad avviare i relativi corsi.

Art. Incarichi ad interim

7. Nelle more delle procedure per l'assegnazione dell'incarico, le strutture dirigenziali di base prive di titolare vengono ordinariamente affidate *ad interim*, per un periodo non superiore ai tre mesi e senza alcun incremento retributivo, al dirigente della struttura intermedia in cui la struttura di base è incardinata. Il Dirigente Generale può, per motivate esigenze organizzative e gestionali e previa verifica di compatibilità, conferire l'incarico *ad interim* ad altro dirigente per lo stesso periodo massimo di tre mesi e comunque senza alcun incremento retributivo.
8. L'incarico *ad interim* di altra struttura organizzativa, intermedia o di massima dimensione, determina esclusivamente l'attribuzione della retribuzione di risultato, riferita al periodo effettivo di svolgimento dell'incarico.

Art. Aggiornamento RUD

1. Il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica aggiorna il Ruolo Unico della Dirigenza con l'individuazione dei dirigenti privi di incarico. Laddove a seguito dell'esperimento delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali non siano state presentate candidature, i Dirigenti Generali potranno fare riferimento all'elenco dei dirigenti privi di incarico ai fini del conferimento diretto degli incarichi, sulla base del curriculum vitae, delle esperienze maturate e degli incarichi ricoperti.

Art. Uffici alle dirette dipendenze

9. Ai dirigenti preposti agli uffici alle dirette dipendenze del Presidente e degli Assessori è attribuita una retribuzione di posizione parte variabile pari a quella prevista dal CCRL per i dirigenti degli uffici speciali incrementata in misura non superiore al dieci per cento.
- 10.

Art. XXX Armonizzazione disposizioni concernenti il trattamento giuridico del personale

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano al personale dipendente della Amministrazione Regionale e degli Enti che applicano il CCRL dei dipendenti regionali le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 71 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con Legge 25 agosto 2008, n. 133.

2. Fermi restando i limiti massimi delle assenze per permessi retribuiti previsti dalla normativa vigente, nei casi in cui la legge, i regolamenti, il contratto collettivo o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni, la quantificazione ai fini della fruizione viene effettuata esclusivamente ad ore. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro previsto nella giornata di assenza.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i permessi per particolari motivi familiari o personali spettano nella misura di tre giorni per anno solare, fatto salvo quanto previsto dal comma precedente.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento economico e normativo spettante in caso di fruizione di congedo parentale é quello previsto per i dipendenti statali del comparto Ministeri .
5. Ai fini della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano al personale dell'Amministrazione regionale e degli enti che applicano il CCRL dei dipendenti regionali le disposizioni di cui all'art. 7 commi 1, 2 e 3 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
6. Con apposito accordo quadro sono definite le modalità per ridurre ulteriormente nel biennio 2016/2017 il contingente complessivo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali spettante nell' Amministrazione regionale e negli enti che applicano il CCRL dei dipendenti regionali al fine di renderlo omogeneo ai contingenti spettanti negli altri comparti del pubblico impiego. In caso di mancato accordo, a decorrere dal 1 gennaio 2018 i contingenti di cui ai commi precedenti sono rideterminati in applicazione della normativa statale e del CCNQ.

Art. Limite ai trattamenti retributivi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 si applica a chiunque riceva a carico delle finanze della Regione Siciliana retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con l'amministrazione regionale, con gli enti pubblici regionali, con le società partecipate in via diretta o indiretta dall'Amministrazione Regionale, il limite massimo retributivo previsto dall'art. 13 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ridotto del venticinque per cento.

2. Sono soggetti al limite di cui al precedente comma 2 tutte le fattispecie cui si applica il limite di cui all'art. 13 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
3. E' abrogato l'articolo 13, comma 3 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13.

Art. Riduzione Fondi trattamento accessorio

1. A decorrere dal 1 gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale incluse le retribuzioni di posizione e di risultato del personale di livello dirigenziale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2014 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.
2. Il trattamento economico accessorio spettante al personale a tempo determinato ed indeterminato del comparto non dirigenziale inquadrato presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente e degli Assessori regionali è ridotto, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, del 5%.
3. All'art. 16 comma 3 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, dopo le parole "*per il personale di cui al comma 2*" sono aggiunte le parole "*effettivamente impegnato per comprovate esigenze in attività di supporto all'azione di governo, ivi compresa la predisposizione dei documenti finanziari*"

Art. Incarichi aggiuntivi

1. All'art. 13 comma 4 della legge 15 maggio 2000 n. 10, sono soppresse le parole "*e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza*".
2. Fermo restando quanto già previsto per i titolari di incarico dirigenziale di livello generale dal comma 3 dell'articolo 9 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con la Legge 30 luglio 2010, n. 122, il Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale, al fine di remunerare i maggiori oneri e responsabilità dei dirigenti che svolgono incarichi aggiuntivi conferiti in ragione del proprio ufficio o comunque attribuito dall'Amministrazione o su designazione della stessa, provvede alla corresponsione agli di una quota pari al 50% dell'importo corrisposto dai soggetti terzi per l'incarico, detratti gli oneri a carico dell'Amministrazione.

3. L'incarico di dirigente generale è incompatibile con qualsiasi altro incarico, ancorché conferito dall'amministrazione o su designazione della stessa; restano salvi, fino alla naturale scadenza, gli incarichi conferiti o autorizzati prima dell'entrata in vigore della presente legge.
4. Il limite di tre incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale o su designazione della stessa, già previsto per i dirigenti dell'Amministrazione regionali dall'articolo è ridotto, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, a due e si applica anche al personale del comparto non dirigenziale; restano salvi, fino alla naturale scadenza, gli incarichi conferiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.
5. Con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore alle autonomie locali sono individuati, fermo restando quanto disposto dall'articolo 53 del D.Lvo 165/2001, i criteri oggettivi e le modalità per l'autorizzazione ai dipendenti dell'amministrazione regionale all'esercizio di incarichi conferiti da amministrazioni pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale; tali criteri devono tener conto delle specifiche professionalità ed essere tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse della pubblica Amministrazione, o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.
6. Gli incarichi autorizzati ai sensi del comma 5 del presente articolo sono computati ai fini del limite massimo previsto dal comma 4; i compensi comunque spettanti per tali incarichi non possono eccedere un terzo della retribuzione spettante, escluse le componenti variabili per il personale delle categorie non dirigenziali e la indennità di risultato per il personale dirigente.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti gli enti che applicano il Contratto collettivo regionale di lavoro del personale regionale

Art. Trattamenti di quiescenza

1. La misura dei nuovi trattamenti pensionistici attribuiti ai dipendenti della Amministrazione Regionale e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 posti in quiescenza a decorrere dal 1° gennaio 2015, non può superare l'importo calcolato secondo la disciplina statale in materia, avuto riguardo al trattamento economico complessivo lordo annualmente corrisposto agli interessati.

2. In armonia con i principi e le finalità dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, i dipendenti dell'Amministrazione regionale che, nel periodo 2015-2017 risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono collocati d'ufficio in quiescenza e conseguono il diritto al trattamento pensionistico, calcolato ai sensi del precedente comma.

L'insieme delle norme proposte è finalizzato alla razionalizzazione e riduzione dell'organizzazione e dell'apparato burocratico dell'Amministrazione regionale e, al contempo, alla progressiva armonizzazione dello stato giuridico ed economico dei dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti, aziende ed agenzie che applicano il contratto collettivo regionale di lavoro dei dipendenti regionali al trattamento giuridico ed economico dei dipendenti degli altri comparti del pubblico impiego.

Con l'articolo(Dotazioni organiche) si avvia il processo di razionalizzazione e riduzione della dotazione organica dell'amministrazione regionale che è in atto (escluso il Corpo forestale, per il quale vigono specifiche disposizioni sulle quali si tornerà oltre **parte da inserire a cura dell'assessorato competente**) per la dirigenza quella cristallizzata dalla l.r. 10/2000 e per il personale del comparto non dirigenziale quella indicata dalla tabella di cui al comma 3 dell'articolo 51 c. 3 della l.r. 11/2010; con l'articolo proposto, si prevede l'immediata riduzione del 30% della dotazione organica della dirigenza e del 5% della dotazione organica del personale delle categorie. Si riduce, in altri termini, al personale in atto in servizio la complessiva dotazione organica della dirigenza, e si riduce notevolmente la dotazione organica del personale delle categorie, come dimostrato dal prospetto che segue:

Dotazione organica teorica attuale		Nuova dotazione organica	
Dirigenti	2490	Dirigenti	1743
Categoria D	5600	Categoria D	
Categoria C	4600	Categoria C	
Categoria B	2600	Categoria B	

Categoria A	2800	Categoria A	
Totale categorie A,B,C,D	15600	Totale categorie A,B,C,D	14820

La dotazione organica come sopra rideterminata, costituisce la premessa per ulteriori riduzioni; è infatti prevista, per la dirigenza, l'automatica riduzione nel quadriennio successivo (2016/2019), in misura pari al 100% dei dirigenti comunque cessati dal servizio e al 50% del personale delle categorie comunque cessato dal servizio.

Al 31 dicembre 2019, pertanto la dotazione organica sarà la seguente:

Dotazione organica teorica attuale		Dotazione organica 2015 a seguito approvazione legge di stabilità		Dotazione organica 31 dicembre 2019 senza prepensionamenti		Dotazione organica 31 dicembre 2019 con prepensionamenti	
dirigenti	2490	dirigenti	1743	dirigenti		dirigenti	
categorie	15600	categorie	14820	categorie		categorie	
totale	18090	totale	16563	totale		totale	

Andrebbe calcolato il costo del personale al 31 dicembre 2015 (costo reale del personale regionale al 1/1/2015) e gli effetti della riduzione (costo teorico della dotazione organica al 31/12/2019)

Va affrontato il tema delle assunzioni – la manovra diventa sostenibile solo se accompagnata da un quadro prospettico chiaro.

Con l'articolo(Riduzione strutture) si interviene innanzitutto sulle modalità di costituzione delle strutture dirigenziali; in atto, infatti, mentre le strutture intermedie (aree e servizi) vengono determinate, nei limiti massimi previsti dalla legge, con regolamento, la costituzione strutture dirigenziali di base (unità operative) è demandata al potere organizzativo dei dirigenti generali. Ciò ha comportato, talora, la diversa valutazione di analoghe esigenze organizzative. La necessità di una organica revisione dell'intera macchina organizzativa regionale impone di ricondurre ad un unico provvedimento, avente natura regolamentare, il "disegno" di tutte le strutture dirigenziali, intermedie e di base; al contempo la disposizione proposta prevede una sensibile riduzione delle strutture organizzate esistenti, pari al 30% di quelle censite al 31 dicembre 2014 (**inserire qui numeri aree e servizi, specificando che tale numero non include quelle istituite presso gli**

Uffici speciali e presso gli Uffici alle dirette dipendenze del presidente – segreteria di giunta, cerimoniale, ufficio di Bruxelles e stampa).

Le medesime finalità, di omogenea valutazione e graduazione, ai fini dell'indennità di posizione, di strutture dirigenziali analoghe sono perseguite dall'ultimo comma della disposizione proposta, che rimette ad un unico provvedimento la graduazione delle strutture dirigenziali della intera amministrazione regionale.

Con l'articolo..... (Abrogazione clausola di salvaguardia) si abroga la clausola di salvaguardia, allineando l'ordinamento della dirigenza regionale all'ordinamento della dirigenza degli altri comparti del pubblico impiego. Il comma 1 ricalca l'analoga disposizione contenuta nel comma 32 dell'articolo 9 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con la legge 30 luglio 2010, n. 122

nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT),